

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 14-30 aprile 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
C-856/24 ITALIA (Consiglio di Stato)	<p style="text-align: center;">APPALTI PUBBLICI</p> <p>Contratto di servizio pubblico – Trasporto passeggeri – Affidamento diretto a società in house – Necessaria verifica trasferimento rischio operativo- Dimostrazione fallimento del mercato</p> <p>Interpretazione dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia</p> <p><i>- Dubbio se il diritto UE debba essere interpretato nel senso che l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto passeggeri ad una società in house richieda una verifica circa l'esistenza di un trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore interno aggiudicatario e dubbio se il diritto UE osti ad una norma nazionale che disponga l'affidamento in house solamente in presenza di una dimostrata situazione di fallimento del mercato e non sulla base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN INFRASTR E TRASPORTI MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN ECONOMIA E FINANZE/AG ENTRATE AGCM ART ANAC
C-869/24 ITALIA (Consiglio di Stato)	<p style="text-align: center;">APPALTI PUBBLICI</p> <p>Nozione di operatore economico - Offerente facente parte di un gruppo societario - Suddivisione gara in lotti - Esclusione automatica dell'offerente che ha partecipato attraverso le proprie partecipate in misura superiore ai limiti previsti dal bando di gara</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, con specifico riguardo alla possibilità, nel caso di suddivisione della gara in lotti, di limitare la presentazione delle offerte dando rilievo anche al gruppo societario di cui fa parte l'offerente.</p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGCM ANAC

<p>C-10/25</p> <p>ITALIA (Tar Lazio)</p>	<p align="center">COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</p> <p>Contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 - Criterio di commisurazione correlato alla percezione di un determinato gettito fiscale complessivo</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, e della Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica</p> <p><i>- Dubbio se il diritto UE e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che, nel disciplinare le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, introduca un criterio di commisurazione dei contributi per la concessione di diritti d'uso correlato ad obiettivi generali di finanza pubblica e se tale normativa debba essere disapplicata dal giudice nazionale.</i></p>	<p align="center">PCM-DAGL</p> <p align="center">MIN GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p align="center">MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p align="center">AGCM</p> <p align="center">AGCOM</p>
---	--	--

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p style="text-align: center;">C-239/24</p> <p style="text-align: center;">BELGIO (Ripresa procedimento)</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Vittime di reati - Diritti-Assistenza – Protezione - Nozione di «vittime» - Riferibilità anche ai familiari - Grave violazione del diritto umanitario internazionale (da parte del regime saudita)</p> <p>Applicabilità della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato</p> <p><i>- Dubbio se, ai sensi del citato diritto UE, i familiari in senso stretto di una persona che, nel contesto di una grave violazione del diritto umanitario internazionale, sia stata oggetto di una sparizione forzata o di tortura rientrino nella nozione di vittime e siano quindi titolari dei relativi diritti e dubbio se per rientrare in detta nozione, gli stessi debbano aver subito un danno mentale o emotivo, o una perdita economica causata direttamente dalla suddetta grave violazione del diritto internazionale umanitario</i></p>	<p style="text-align: center;">PCM-DAGL</p> <p style="text-align: center;">MIN. AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p style="text-align: center;">MIN GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN INTERNO</p> <p style="text-align: center;">AGENTE CEDU</p> <p style="text-align: center;">CSM</p>
<p style="text-align: center;">C-843/24</p> <p style="text-align: center;">UNGHERIA</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI MERCATO INTERNO</p> <p>Diritto alla libertà di espressione e di informazione - Libertà dei media - Presentazione di un articolo pubblicato sotto responsabilità editoriale in un altro Stato membro - Onere di provare la veridicità dei fatti riportati</p> <p>Applicabilità e interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e interpretazione art. 11 CDFUE</p> <p><i>- Dubbio sull'applicabilità ratione temporis del citato regolamento UE; dubbio se il diritto UE osti ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale un organo di stampa può presentare un articolo pubblicato su un altro organo di stampa di un altro Stato membro solo se è in grado di dimostrare la veridicità del contenuto informativo riportato, benché il comunicato stampa</i></p>	<p style="text-align: center;">PCM-DIE</p> <p style="text-align: center;">PCM-DAGL</p> <p style="text-align: center;">MIN GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">AGCOM</p> <p style="text-align: center;">AGCM</p> <p style="text-align: center;">GARANTE PRIVACY</p> <p style="text-align: center;">AGENTE CEDU</p>

	<i>indichi inequivocabilmente che si tratta di un contenuto informativo proveniente da altra fonte)</i>	
Cause riunite C-872/24 e C- 909/24 ROMANIA	<p align="center">MERCATO INTERNO</p> <p>Servizi di telefonia mobile - Mancato pagamento delle fatture emesse - Clausole contrattuali relative ai danni moratori nei contratti di comunicazione elettronica</p> <p>Interpretazione dell'art. 56 TFUE, dell'art. 3 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, degli artt. 101, 102, 105 e 107 della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 20 della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica</p>	MIN GIUSTIZIA MIN IMPRESE E MADE IN ITALY AGCOM
C-876/24 SPAGNA	<p align="center">TUTELA DEI CONSUMATORI TRASPORTI</p> <p>Trasporto aereo - Smarrimento bagagli - Responsabilità del vettore - Diritti risarcitori - Contratto di trasporto concluso online</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (articolo 3, paragrafo 1) e Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (art. 33)</p> <p><i>- Dubbio se l'art.33 della citata Convenzione circa la responsabilità di un vettore aereo comunitario, si applichi anche nel caso di trasporto aereo avvenuto all'interno del medesimo Stato; in caso di risposta positiva, dubbio se, in caso di contratto concluso online, la residenza del passeggero possa considerarsi luogo in cui il vettore possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo; se il "luogo in cui [il vettore] possiede un'impresa" si riferisca unicamente al luogo in cui è stato concluso il contratto avente a oggetto la prestazione principale e non al luogo in cui è stato concluso il contratto avente a oggetto la prestazione accessoria.</i></p>	MIN IMPRESE E MADE IN ITALY MIN INFRASTR E TRASPORTI MIN GIUSTIZIA MIN TURISMO ART AGCM AGCOM ENAC
C-889/24 LETTONIA	<p align="center">FISCALITÀ</p> <p>Dazi antidumping – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Presentazione fattura successiva a dichiarazione doganale</p> <p>Interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un</p>	MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN IMPRESE E MADE IN ITALY

	<p>dazio <i>antidumping</i> definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese</p> <p>- <i>Dubbio interpretativo se l'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione 2022/191, in combinato disposto con il considerando 607 del medesimo, debba essere interpretato nel senso che la presentazione di una fattura conforme possa non costituire il fondamento, di per sé sola, per l'applicazione di un'aliquota del dazio individuale.</i></p>	
<p>C-901/24 POLONIA</p>	<p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratto di mutuo - Nullità per clausole abusive - Prestazioni indebite – Restituzione - Azione di un professionista nei confronti di un consumatore – Prescrizione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</p> <p>- <i>Dubbio se in applicazione del diritto dell'Unione, nell'ipotesi di nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato dal consumatore con un professionista, in virtù della presenza di clausole abusive, il decorso del termine di prescrizione dell'azione del professionista nei confronti del consumatore è interrotto dalla dichiarazione resa dal consumatore di essere consapevole del fatto che è tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista in forza del contratto nullo e se tale dichiarazione possa giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione dell'azione del professionista nei confronti del consumatore.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p>
<p>C-902/24 POLONIA</p>	<p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratto di mutuo - Nullità per clausole abusive - Condanna al pagamento di una somma di denaro - Proposizione e accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata in subordine</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</p> <p>- <i>Dubbio se in applicazione del diritto dell'Unione, nell'ipotesi di nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la banca - e conseguente rimborso delle somme versate all'istituto bancario in esecuzione del contratto di mutuo - in virtù della presenza di clausole abusive, la banca possa, anche in via subordinata, sollevare eccezioni di compensazione rispetto al credito derivante dal mutuo).</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCM</p> <p>BANCA D'ITALIA</p>

<p>T-690/24 PAESI BASSI</p>	<p style="text-align: center;">FISCALITÀ</p> <p>Regime generale accise – Prodotti in regime di sospensione d'accisa – Irregolarità – Determinazione dello Stato membro di riscossione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 10, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise - <i>Dubbio interpretativo relativamente alla disposizione in base alla quale individuare lo Stato membro di riscossione dell'accisa nel caso di specie: in particolare, se lo Stato membro di riscossione dell'accisa debba essere determinato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 oppure dell'articolo 10, paragrafo 4, previa determinazione del momento nel quale si sia verificata un'irregolarità durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, configurandosi pertanto un'immissione in consumo.</i></p>	<p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN AGR SOVR ALIM E FORESTE</p>
<p>C-5/25 BULGARIA</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Legge nazionale che disciplina l'accertamento dell'identità di un imputato nell'ambito di un procedimento penale pendente - Diritti dell'imputato – Dati personali non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati</p> <p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati - <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa bulgara secondo cui, per l'accertamento dell'identità dell'imputato, vengono sottoposti a trattamento (raccolti, registrati, conservati) i suoi dati personali relativi al luogo di nascita, all'etnia, alla cittadinanza, alla residenza, al titolo di studio, allo stato di famiglia e ai precedenti penali.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INTERNO</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p>
<p>C-11/25 LETTONIA</p>	<p style="text-align: center;">CONCORRENZA</p> <p>Divieto di sfruttamento abusivo di posizione dominante - Nozione di impresa - Decisione con cui un Comune organizza la prestazione dei servizi municipali di gestione dei rifiuti aggiudicando, mediante un procedimento in house, il diritto di prestare tali servizi a una società di capitali che appartiene in parte a detto Comune</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p> <p>ANAC</p>

	<p>Interpretazione art. 102 TFUE</p> <p><i>- Dubbio se possa configurarsi abuso di posizione dominante vietato dall'art.102 TFUE, il caso in cui un Comune affidi, mediante procedimento in house, un contratto di servizi a una società appartenente in parte al Comune stesso e in parte a privati; dubbio se in tal caso il Comune operi quale operatore economico o in qualità di impresa ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.</i></p>	
<p>C-12/25</p> <p>BELGIO</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Diritto all'oblio - Diritto degli "sbattezzati" alla cancellazione dei propri dati personali dai registri battesimali conservati presso le parrocchie di appartenenza - Trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica, o a fini statistici</p> <p>Interpretazione dell'art. 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 in combinato disposto con l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall'art. 10 della Carta e dall'art. 9 della CEDU, nonché con il principio della separazione tra Chiesa e Stato</p> <p><i>- Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della prassi della Chiesa cattolica di conservare i dati personali nel registro dei battesimi, anche dopo una domanda di «sbattezzo»).</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INTERNO</p> <p>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p>
<p>C-27/25</p> <p>IRLANDA</p>	<p>AMBIENTE</p> <p>Direttiva habitat - Mancata formulazione degli obiettivi di conservazione validi per una zona di protezione speciale - Possibilità di effettuare un'opportuna valutazione rispetto a domanda di modifica di un parco eolico previamente autorizzato</p> <p>Interpretazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche art. 6, paragrafo 3</p> <p><i>- Dubbio se gli obiettivi di conservazione validi per una zona di protezione speciale costituiscano un prerequisito della competenza dell'autorità preposta a effettuare una opportuna valutazione d'incidenza..</i></p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>PCM-DAE</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>ARERA</p> <p>ISPRA</p>